



CITTA' DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI

DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.

CAPO I
FINALITA'

ARTICOLO 1

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ARTICOLO 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

CAPO II
SOGGETTI AMMESSI

ARTICOLO 3

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni, società, comitati, circoli culturali e/o ricreativi ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alle quali l'ente è preposto.

CAPO III
SETTORI DI INTERVENTO

ARTICOLO 4

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) Cultura ed informazione;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dei valori ambientali.
2. Nell'ambito dei settori di intervento individuati nel comma precedente viene accordata particolare considerazione alle Associazioni tradizionalmente operanti nel Comune di Montebelluna, Società sportive, Casa di Riposo ed ai soggetti privati che richiedono contributi per l'acquisto della prima casa di abitazione.
3. L'erogazione di contributi e benefici nel settore della assistenza sociale sono disciplinati da apposito regolamento al quale si rinvia per l'individuazione dei destinatari e delle tipologie e modalità di intervento.

4. Per l'erogazione di contributi ed interventi in materia di assistenza scolastica si rinvia al piano di assistenza scolastica approvato annualmente ai sensi della legge regionale 31/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV
PROCEDURE

ARTICOLO 5

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e contenere l'indicazione delle esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente il quale valuta le migliori opportunità per una adeguata istruttoria, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di tutto l'apparato del Comune ed anche richiedendo informazioni e notizie ad uffici ed Enti esterni, onde acquisire ogni utile elemento di valutazione.
3. La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze della istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo assegnato ai soggetti richiedenti.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la

necessità, prima di decidere se ammettere o meno l'istanza o l'iniziativa a contributo, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

CAPO V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ARTICOLO 6

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dei redditi effettivi propri del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. Per le erogazioni di contributi in materia di assistenza sociale e di assistenza scolastica, in luogo di quanto previsto dal comma precedente, valgono le norme previste rispettivamente dall'apposito regolamento per la concessione di benefici di assistenza economica o "minimo vitale" e dal

piano annuale di assistenza scolastica.

ARTICOLO 7

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente, il privato o l'associazione ha fruito del contributo, oltre al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

ARTICOLO 8

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per la realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti ed opere di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di

fronteggiarle, incluso quella a proprio carico.

ARTICOLO 9

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

ARTICOLO 10

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune;
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI
INTERVENTI STRAORDINARI

ARTICOLO 11

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.